

**Edizione di lunedì 12 maggio 2014**

## **EDITORIALI**

[Le oscillazioni della Cassazione](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

## **ENTI NON COMMERCIALI**

[Anche le asd possono perdere la qualifica di enti non commerciali](#)

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

[Oneri finanziari deducibili nelle operazioni di leveraged buy out](#)

di Fabio Landuzzi

## **CASI CONTROVERSI**

[Si scomputano le ritenute non versate dal cliente?](#)

di Giovanni Valcarenghi

## **IVA**

[Nelle esportazioni conta chi effettua il trasporto all'estero dei beni](#)

di Marco Peirola

## **CONTENZIOSO**

[Ristretta base di società estinta: nullo l'accertamento nei confronti dei soci](#)

di Massimo Conigliaro

## **FOCUS FINANZA**

[La settimana finanziaria](#)

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

## EDITORIALI

---

### ***Le oscillazioni della Cassazione***

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Uno dei **principali problemi del nostro sistema fiscale**, come è noto, è rappresentato dalla **giustizia tributaria**, che non sembra in grado di dare molte **garanzie** né ai contribuenti, né all'Erario, favorendo di converso il ricorso agli istituti deflattivi.

Molto spesso si ritiene che una delle **cause** di questa situazione di grande difficoltà risieda nel fatto che i giudici delle commissioni tributarie **non sono “giudici di carriera”**, e questo è indubbiamente vero: la materia fiscale è così complessa ed in costante evoluzione che richiederebbe giudici specializzati e dedicati, mentre la composizione delle commissioni è spesso invece, per così dire, eterogenea.

Nei casi in cui si arriva però innanzi alla **Sezione Tributaria della Corte di Cassazione**, il discorso dovrebbe cambiare: i tempi sono biblici, ma quantomeno vi dovrebbe essere la garanzia di un giudizio più “competente”, atteso che siamo di fronte all'organo giurisdizionale di rango più elevato ed i giudici sono tutti di carriera.

Sappiamo bene che, purtroppo, **non è così**: su moltissime tematiche la Suprema Corte oscilla pericolosamente con pronunce di segno antitetico e questo non può che creare ulteriore confusione tra contribuenti e consulenti, con una situazione di profonda incertezza che non giova certo neppure all'Amministrazione finanziaria.

Sul giornale di sabato è stata commentata la recente sentenza in materia di **soggettività Irap dei professionisti**: con la **pronuncia n. 9790/2014 del 7 maggio**, la Cassazione è ritornata a sostenere che il professionista che si avvale di un dipendente o di un collaboratore non occasionale è sempre tenuto al versamento dell'imposta, a prescindere dalla dimostrazione o meno del potenziamento dell'attività professionale, sostenendo una tesi nettamente opposta a quella affermata in diverse altre occasioni.

Come non ricordare poi la questione della **deducibilità dei compensi agli amministratori di srl**: la sentenza **n. 25572 del 14 novembre 2013** ripropone, dopo la “celebre” pronuncia del 2010, la questione “esistenziale” circa l'equiparazione dell'amministratore unico di una società di capitali all'imprenditore con la conseguenza che quanto da questi percepito a titolo di compenso non è deducibile dal reddito d'impresa.

O ancora, rimanendo in tema di compensi degli amministratori, che dire dell'eterno dibattito

circa la possibilità da parte dell'Amministrazione di contestare la **“congruità” del loro ammontare**: le pronunce nell'uno o nell'altro senso si “sprecano”, anche se va detto che le più recenti (oltre l'appena menzionata n. 25572/2013, anche la n. 3243/2013) sono favorevoli a riconoscere la “sindacabilità” del compenso.

Particolarmente paradossale è poi la vicenda dell'**indennità suppletiva di clientela**: la questione sembrava definitivamente chiusa con l'emanazione della [circolare n. 33/E dell'8 novembre 2013](#) da parte dell'Agenzia delle Entrate, che, sulla base di alcune pronunce della stessa Corte di Cassazione (11.6.2009 n. 13506, 13507 e 13508), ne ha riconosciuto la deducibilità, che deriverebbe direttamente da una lettura sistematica della normativa fiscale e civilistica.

Con la **sentenza n. 4115 del 20 febbraio 2014** la Cassazione rimescola le carte, affermando che l'indennità suppletiva di clientela non è accantonabile fiscalmente ma è deducibile dal reddito solo nell'esercizio in cui viene corrisposta.

E potremmo proseguire all'infinito, citando numerose situazioni nelle quali la **Sezione Tributaria della Cassazione** ha detto **tutto e l'esatto contrario di tutto**.

Va detto che spostandosi sul **versante penale** le cose non vanno affatto meglio, anzi: anche qui abbiamo un ancor più pericoloso “oscillare” della **Sezione Penale**, con pronunce spesso confliggenti tra loro.

Recentemente ne abbiamo avuto un saggio con il delicato tema del **reato di omesso versamento dell'IVA**, con sentenze che a pochi giorni di distanza l'una dall'altra hanno ora “chiuso”, ora “aperto” alla possibilità di considerare rilevante a tal fine la dimostrazione della crisi di liquidità dell'impresa.

Insomma, non solo il **quadro normativo** è confuso e le **indicazioni della prassi** dell'Agenzia quasi sempre a senso unico, ma anche la **giurisprudenza della Corte di Cassazione** contribuisce a generare incertezze sulle interpretazioni delle norme del nostro ordinamento tributario.

Nessuno si sogna di mettere in discussione l'autonomia del singolo collegio giudicante, ma non possiamo non auspicare una qualche **forma di convergenza**, perché non è accettabile che su un numero significativo di questioni le elaborazioni giurisprudenziali della Suprema Corte siano tanto **difformi tra loro**. Il **contenzioso tributario** non può essere, in ogni grado di giudizio, una sorta di **roulette russa**: così è inevitabile farsi male.

## ENTI NON COMMERCIALI

---

### ***Anche le asd possono perdere la qualifica di enti non commerciali***

di Carmen Musuraca, Guido Martinelli

**Non è sufficiente ad escludere la possibilità di perdere la qualifica di ente non commerciale** da parte di una **associazione sportiva dilettantistica** la previsione normativa espressa di **non applicabilità** a questi enti dei criteri e delle regole di prevalenza della commercialità di cui all' **art. 149 TUIR**.

È quanto afferma la [Commissione Tributaria Regionale di Bologna con la sentenza n. 83 del 17 dicembre 2013](#), emessa nei confronti di una associazione sportiva dilettantistica alla quale veniva contestata la natura di ente non commerciale e il conseguente disconoscimento di tutte le agevolazioni fiscali collegate alla suddetta natura e allo status di asd in ragione del **sostanziale svolgimento di attività sportiva con modalità e criteri tipicamente imprenditoriali**.

L'Agenzia delle Entrate aveva, infatti, **riscontrato in sede di ispezione** tutta una serie di **elementi di fatto** che avevano portato alla **riqualificazione come commerciali di tutti i proventi incassati** dalla verificata: l'assenza della denominazione "sportiva dilettantistica" sul sito internet gestito dall'associazione e sulle pubblicità e cartellonistica; la previsione della possibilità di partecipare ad attività di palestra anche per singole sedute che mal si conciliavano con la qualifica di soci assunta anche dai fruitori occasionali; l'esposizione nei locali di un listino prezzi; la previsione di scontistica, promozioni e convenzioni; la vendita di bevande.

Secondo l'amministrazione e la Commissione Tributaria Provinciale che aveva dato ragione all'Agenzia, quelle sopra elencate **apparivano circostanze univoche concordanti e precise che portavano ad escludere la natura non profit dell'associazione** e, di conseguenza a concludere per la **natura commerciale della stessa in applicazione del disposto di cui all'art. 149 TUIR** secondo cui : *"Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta"*.

Impugnava la sentenza di primo grado l'asd, contestando la mancata valutazione da parte della Commissione di prime cure di tutte le motivazioni poste a fondamento del ricorso nel quale, a dire dell'appellante, erano stati sconfessati tutti i rilievi di fatto sollevati dall'Ufficio che nell'accertamento non aveva comunque mai messo in discussione la natura sportiva dilettantistica dell'associazione che era **regolarmente affiliata ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI** oltre che **iscritta nel registro nazionale delle associazioni e**

## **società sportive dilettantistiche.**

In ragione di ciò, l'associazione faceva presente come **al comma 4, dell'art. 149 TUIR** il legislatore avesse previsto una espressa **esclusione dell'operatività della presunzione di commercialità contenuta nella prima parte della medesima norma nei confronti delle associazioni sportive dilettantistiche** e, pertanto, se anche fosse stata legittima la riqualificazione come commerciali di tutti i proventi incassati dall'appellante, questa non avrebbe comunque perso la natura di ente non commerciale con conseguente diritto all'utilizzo delle disposizioni di favore previste dal legislatore per questa categoria di enti.

In relazione a ciò, però, la Commissione Tributaria Regionale risponde che : “ ***l'affiliazione a Federazione sportiva riconosciuta dal Coni e l'iscrizione nel registro delle ASD, come pure la finalità statutaria, sono elementi formali insufficienti a fronte del principio di effettività che governa invece l'ammissione, o meno, al regime fiscale agevolativo secondo giurisprudenza pacifica [...]. In consonanza con la giurisprudenza pacifica, che àncora il regime fiscale agevolativo alla effettiva prevalenza dell'attività non commerciale, ed anche con la evidente “ratio” della agevolazione ( di cui all'art. 149, 4 comma del TUIR), che consiste nel “favor” per gli scopi di utilità sociale riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di particolare tutela- escluse quindi le attività a finalità lucrativa prevalente- in quarto comma deve essere interpretato nell'unico modo compatibile con tale “ratio legis”: la norma cioè non deroga il criterio generale di effettività di cui al primo comma ma svincola l'indagine dai parametri di cui al secondo comma (prevalenza di immobilizzazioni, ricavi, redditi o componenti negativi da attività commerciale), i quali, per le associazioni sportive dilettantistiche a differenza che per gli altri enti non commerciali, non comportano “ex se” una presunzione di commercialità.***”

La Commissione in ragione di ciò ritiene che le modalità con cui l'associazione svolgeva la sua attività siano **estranee allo spirito solidale ed alla finalità non profit di promozione sportiva** dichiarata dall'ente che deve pertanto essere considerato un' impresa commerciale a tutti gli effetti.

La completa lettura della pronuncia però, seppur condivisibile in gran parte, lascia comunque il sentore che, ancora una volta, l'Agenzia delle Entrate prima e gli organi giudicanti poi, abbiano fondato le loro valutazioni su **un equivoco di fondo** che continua purtroppo a permeare molti giudizi che coinvolgono enti non commerciali in generale e le asd in particolare: cioè che **svolgere attività a carattere commerciale significa avere finalità “profit”**. Equazione, questa, **giuridicamente assolutamente errata**.

## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Oneri finanziari deducibili nelle operazioni di leveraged buy out***

di **Fabio Landuzzi**

La [Commissione Tributaria Provinciale di Milano nella sentenza n. 1527 del 14 febbraio 2014](#) affronta il tema della **deduzione degli interessi passivi**, e degli **oneri finanziari e straordinari accessori**, sostenuti da una società in conseguenza di una **operazione di leveraged buy out** (in breve, “Lbo”) di cui la stessa è stata oggetto per effetto del **cambiamento della sua compagine societaria** con l’**ingresso di fondi di investimento** i quali hanno finanziato l’operazione ricorrendo in parte all’accensione di debiti con il sistema bancario; tali debiti, ed i relativi oneri, sono quindi confluiti infine nel bilancio della **società “obiettivo”** per effetto della avvenuta **fusione** per incorporazione **della società veicolo** nella società operativa “obiettivo” secondo lo schema negoziale tipico delle operazioni di acquisizione societaria di questo tipo che prevedono appunto il **ricorso alla leva finanziaria**.

La contestazione sollevata dai verificatori nel caso di specie era riferita ad una **presunta connotazione elusiva** dell’operazione; per cui, invocando l’applicazione dell’**art. 37-bis del Dpr 600/1973**, l’Amministrazione Finanziaria intendeva negare la deduzione di questi oneri finanziari e straordinari ai fini della determinazione del reddito imponibile della società.

La **CTP di Milano**, nel rigettare l’accertamento ed accogliere quindi il ricorso del contribuente, **ha negato** che l’operazione di Lbo avvenuta nel caso di specie potesse presentare **profili di natura elusiva**. Alla base dell’operazione vi era infatti una **reale ragione economica** rappresentata dal **mutamento della compagine sociale** e quindi del capitale di controllo della società “obiettivo”. Il Fondo di investimento che, per mezzo di tale operazione, ha acquisito il controllo della società ha quindi apportato **nuovi capitali**, ha funto da garante per l’**ottenimento di nuovi finanziamenti**, il cui scopo non era peraltro circoscritto al solo servizio dell’operazione di Lbo, bensì anche alla **ristrutturazione del precedente debito** che già gravava sul gruppo di imprese obiettivo dell’acquisizione.

Non solo: è stato osservato dai Giudici milanesi come **ulteriori elementi** meritori di attenzione erano rappresentati dal fatto l’operazione é avvenuta fra **soggetti terzi**, tra loro **indipendenti**, secondo **condizioni di mercato**, **senza utilizzo di anomale strutture** societarie, determinando un **indubbio e reale mutamento degli assetti societari**. Ovvero, sono stati riscontrati fatti idonei a dimostrare che l’operazione di Lbo aveva un’**evidente ragione imprenditoriale** sottostante, e che la stessa non è stata affatto eseguita al solo o prevalente scopo di pervenire ad un risparmio fiscale.

I Giudici milanesi opportunamente osservano anche che nel valutare in modo oggettivo e complessivo queste operazioni, non si può ignorare le **modalità con cui sono soliti lavorare i Fondi di investimento**, i limiti a cui tali enti sono soggetti anche in termini di **trasparenza delle informazioni** a **tutela degli interessi** dei propri investitori; per cui, è del tutto **usuale e fisiologico l'uso di veicoli societari** funzionali, secondo lo schema giuridico tipico del Lbo, a portare a termine le operazioni di acquisizione societaria le quali implicano il **necessario intervento**, in tutto od in parte **di banche finanziatrici**. La conseguenza di ciò é che i relativi **oneri finanziari e straordinari sono deducibili** ai fini fiscali, anche avuto riguardo alla quota di essi che è connessa alla ristrutturazione del debito pregresso, poiché si tratta di “**costi strettamente inerenti alla gestione** societaria e, come tali, deducibili senza limitazione”.



## CASI CONTROVERSI

---

### ***Si scomputano le ritenute non versate dal cliente?***

di **Giovanni Valcarenghi**

Negli studi professionali si sta facendo, in questo periodo, il **controllo** della presenza delle **certificazioni delle ritenute d'acconto**; la “caccia” al fatidico pezzo di carta, infatti, è il primo degli ostacoli che devono essere superati **per poter scomputare le imposte** che i committenti hanno versato per nostro conto.

Sappiamo che l'Agenzia delle entrate, con [risoluzione 68/E/2009](#), ha consentito la possibilità di **dimostrare** l'avvenuta trattenuta anche **con modalità alternative**, sino a tollerare una autocertificazione del sostituto, accompagnata da riscontri contabili e bancari che testimonino l'introito del solo importo netto.

Pertanto, quello che potremmo definire **aspetto “cartaceo – formale”** non costituisce più una vera difficoltà, potendo essere superato sia pure con un minimo sforzo di natura amministrativa.

Invece, **il vero problema**, visto il periodo di difficoltà finanziarie che interessa le aziende, è costituito dai possibili **risvolti connessi al mancato versamento della ritenuta** da parte del sostituto, circostanza che, molto spesso, risulta a conoscenza del professionista che ha subito la trattenuta. Al riguardo, va subito rammentato che la questione è assolutamente seria, in quanto la **Cassazione** sembra avere assunto una **posizione consolidata** nel sostenere il seguente principio: *il sostituto deve ritenersi già originariamente, e non solo in fase di riscossione ex art. 35 del DPR 602/1973, coobbligato con il sostituto, fermo restando il diritto di regresso* (Cassazione 14033/2006, 24962/2010, 23121/2013).

Insomma, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è affatto vero che il semplice fatto di **avere incassato una somma netta** legittimi la **facoltà di scomputo della ritenuta**, almeno in tutte quelle ipotesi in cui le somme non siano state versate all'Erario. Diversamente, a parere dei Giudici, le casse dello Stato ci si troverebbero in una situazione di squilibrio, dovendo riconoscere un credito ad un soggetto senza avere incassato alcunché.

In linea di principio, tuttavia, va affermato che tali **conclusioni non sembrano essere supportate da alcuna disposizione di legge**. Ad esempio, l'articolo 22 del TUIR afferma che, dall'imposta determinata, si scomputano, tra l'altro, **le ritenute d'acconto operate** anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi; il fatto che si sia utilizzato il termine “operate” e non quello “versate”, sembrerebbe contrastare con il parere della

Cassazione. Peraltro, anche l'articolo 4 del DPR 322/1998 prevede che il sostituto debba **certificare le ritenute "operate"**, in perfetta sintonia con quanto previsto dal TUIR ed in perfetta antitesi con quanto ricavabile dalla giurisprudenza. Per completezza, l'articolo 10-bis del Decreto Legislativo 74/2000 prevede sanzioni penali (sia pure al superamento della soglia dei 50.000 euro) per colui che non versa, entro il termine di presentazione del 770, le **ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti**. Dall'*escalation* di norme richiamate, si nota come **il sistema tributario attribuisce alla certificazione una importanza preminente** e, la stessa Agenzia, nel momento in cui consente una prova alternativa alla certificazione (che potrebbe non essere stata rilasciata proprio in quanto non sono state versate le somme), sembra intradare verso una direzione opposta rispetto a quella della Cassazione.

L'articolo 35 del DPR 602/1973, evocato nelle sentenze sopra citate, si riferisce esclusivamente alle **ritenute operate a titolo di imposta** (e non a quelle a titolo d'acconto, di cui si discute) e, peraltro, prevede che scatti la **solidarietà** solo nel momento in cui il sostituto viene iscritto a ruolo; diversamente, all'atto pratico capita che il recupero delle ritenute avvenga, in capo al sostituto, in sede di controllo formale della dichiarazione e senza alcun cenno al fatto che sia già avvenuta l'iscrizione a ruolo del soggetto obbligato al versamento.

L'articolo 64 del DPR 600/1973, inoltre, in tema di **sostituto e responsabilità di imposta**, prevede che il sostituto ha la **facoltà di intervenire nel procedimento di accertamento**, circostanza che raramente si verifica all'atto pratico. La stessa norma, però, afferma anche che chi è obbligato al pagamento insieme con altri **ha diritto di rivalsa**, ed in tale aspetto si potrebbe intercettare un possibile punto a favore della tesi della Cassazione.

Insomma, il tema appare talmente nebuloso che non sembrano esserci vie d'uscita; da un lato appare, infatti, **assurdo che si rinunci allo scomputo** di quanto non incassato (dovendo comunque dichiarare il compenso lordo), mentre per altro verso **non si riesce a sfuggire al possibile rischio di una contestazione**, che impone non solo la restituzione delle ritenute scomputate, ma anche la maggiorazione di interessi e sanzioni. Ed anche tale circostanza ci pare alquanto bizzarra, in quanto il **sostituto finisce per essere sanzionato per una violazione commessa dal sostituto**.

Non sembra esserci altra via d'uscita se non quella di **"disapplicare" le norme del DPR 600** in modo "artigianale", quantomeno per i clienti dei quali si dubita del buon fine del versamento; si incassi l'intero e si provveda al versamento della ritenuta con F24 a nome del sostituto.

Qualcuno potrebbe opporci di sostenere un comportamento non in linea con le vigenti norme, ed avrebbe pienamente ragione; tuttavia, non ci pare **neppure legittimo dover subire un doppio danno**, corrispondente alla decurtazione del compenso (prima) ed alla restituzione delle ritenute (poi).

Il tema è davvero delicato e **meriterebbe un ripensamento delle regole** o l'affermazione di una assoluta indipendenza tra i due soggetti coinvolti nel rapporto tributario.

## IVA

---

### ***Nelle esportazioni conta chi effettua il trasporto all'estero dei beni***

di **Marco Peirola**

Il soggetto che provvede al trasporto/spedizione dei beni al di fuori del territorio comunitario determina il regime IVA della cessione.

Nelle esportazioni (dirette) di cui alla lett. a) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972, l'invio dei beni all'estero deve avvenire **"a cura o a nome del cedente"**, a differenza delle esportazioni (indirette) di cui alla successiva lett. b), che beneficiano della non imponibilità se i beni sono trasportati/spediti fuori dall'Unione **"a cura del cessionario non residente o per suo conto"**.

Riguardo a quest'ultima tipologia di esportazione, è necessario che l'acquirente estero provveda a ritirare, **direttamente o tramite terzi**, i beni presso il cedente, curando la successiva esportazione degli stessi (C.M. 13 febbraio 1997, n. 35/E, § 4).

Se, come sovente accade, il trasferimento all'estero viene affidato ad un trasportatore/vettore, lo schema dell'esportazione in esame presuppone che il relativo contratto **non sia stipulato in nome del cedente**.

Diversamente, la cessione posta in essere rimane non imponibile, ma ai sensi della lett. a) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972. In questa ipotesi, infatti, l'esportazione, anche se realizzata con **clausola "franco fabbrica"**, cioè con consegna dei beni in Italia al cliente non residente, viene **(ri)qualificata come esportazione diretta** (C.T. Reg. Milano, 7 giugno 2005, n. 98).

Ai fini della **prova dell'esportazione**, ciò significa che la presunzione di immissione in consumo dei beni in Italia può essere superata non già con l'**esemplare della fattura munita del timbro** apposto dalla dogana di uscita (che – come confermato dalla circolare Assonime 17 marzo 2014, n. 10 – continua ad essere il mezzo di prova per le esportazioni indirette), bensì – a seguito dell'introduzione, in ambito doganale, del sistema informatico di controllo delle esportazioni ECS (Export Control System) – con il **messaggio "risultati di uscita"** che la dogana di uscita invia alla dogana di esportazione (che costituisce, invece, il mezzo di prova per le esportazioni dirette).

Come evidenziato in un precedente intervento ([Non imponibili IVA i beni sottoposti a controlli tecnici prima di essere esportati](#)), una particolare tipologia di **esportazione diretta** è quella che avviene in **triangolazione**, caratterizzata da una doppia cessione a fronte di un unico trasporto/spedizione della merce, che dall'Italia giunge al Paese extra-UE di destinazione.

In quanto esportazione diretta, la lett. a) dell'art. 8 del D.P.R. n. 633/1972 subordina la non imponibilità della prima cessione (interna al territorio nazionale) alla condizione che i beni siano inviati al di fuori della UE **“a cura a nome del cedente”**, anche se su incarico del cessionario italiano.

In pratica, secondo l'Amministrazione finanziaria, il rapporto tra gli operatori nazionali non dà luogo all'addebito dell'imposta se il contratto di trasporto/spedizione è stipulato **dal primo cedente o dal cessionario italiano, ma su mandato e in nome del primo cedente** ([risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 13 maggio 2010, n. 35](#)).

Dato che questa indicazione è diretta ad evitare che il promotore della triangolazione, cioè il soggetto intermedio, acquisisca la disponibilità dei beni prima del loro invio all'estero, è stato anche precisato che il vettore deve **ritirare la merce presso il primo cedente**.

Sul punto, è opportuno rammentare il **diverso orientamento** della giurisprudenza comunitaria e nazionale.

La Corte di Giustizia, infatti, ha più volte affermato che, ai fini della non imponibilità della cessione interna, è **irrelevante** quale sia il soggetto che ha **disponibilità dei beni** durante il trasporto a destinazione del cliente finale (causa C-587/10 del 27 settembre 2012; causa C-430/09 del 16 dicembre 2010; causa C-245/04 del 6 aprile 2006).

La stessa impostazione sostanzialista è accolta dalla Corte di Cassazione, per la quale “un'operazione triangolare (...), per essere considerata come cessione all'esportazione, esente dall'IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 8, lett. a), **non presuppone necessariamente** che vi sia la prova che il trasporto all'estero sia avvenuto a cura e nome del cedente, quanto piuttosto che, **fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale**, sia stata voluta come cessione nazionale in vista del trasporto a cessionario residente all'estero, nel senso che tale destinazione sia riferibile alla comune **volontà degli originari contraenti**” (sent. 25 marzo 2011, n. 6898; sent. 13 marzo 2009, n. 6114; sent. 10 dicembre 2010, n. 24964; sent. 4 aprile 2000, n. 4098).

Peraltro, il **medesimo approccio** è stato seguito dai giudici di legittimità in tema di **esportazioni “franco valuta”** (Cass., 20 dicembre 2012, n. 23588) per essere poi recepito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 94 del 13 dicembre 2013. È stato, infatti, precisato che la cessione perfezionata quando i beni sono già all'estero può essere fatturata in regime di non imponibilità a condizione che l'invio dei beni all'estero sia stato concepito dalle parti in vista della loro vendita.

Sarebbe pertanto auspicabile che l'Amministrazione finanziaria fornisca un'**interpretazione più “liberista”** della locuzione “a cura o a nome del cedente”, fermo restando che la definitiva conferma del beneficio della non imponibilità presuppone che l'avvenuta esportazione sia appositamente **dimostrata** da entrambi gli operatori nazionali.



## CONTENZIOSO

---

### ***Ristretta base di società estinta: nullo l'accertamento nei confronti dei soci***

di **Massimo Conigliaro**

Nel caso di **presunzione di distribuzione** di utili di **società** ormai **estinta**, è nullo l'accertamento notificato ai soci. La cancellazione dal Registro delle Imprese comporta non solo **l'invalidità degli atti emessi** nei confronti del soggetto "estinto" ma anche di quelli riguardanti i soci. È questo il principio contenuto nella [sentenza n. 86 del 12.11.2013 resa dalla Commissione Tributaria Regionale di Venezia, Sezione I.](#)

I giudici veneziani hanno dapprima accertato *incidenter tantum* l'invalidità degli avvisi notificati alla società, stante la loro **notifica molto tempo dopo** la cancellazione della società dal registro delle imprese con conseguente estinzione della società (in linea con la sentenza n. 4062/2010 della Cassazione a Sezioni Unite) e quindi ha dichiarato l'invalidità degli avvisi **notificati ai soci** in quanto privi di un indispensabile presupposto logico giuridico.

*"E' infatti evidente – si legge nella sentenza – che la presunzione di attribuzione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società, presuppone logicamente che sussista un **valido accertamento**, a carico della società, di ricavi non contabilizzati".* E nel caso trattato ciò non è avvenuto: gli avvisi sono stati notificati alla società a distanza di oltre un anno dalla cancellazione dal **Registro delle Imprese**. Manca pertanto *del tutto il presupposto per ogni accertamento nei confronti dei soci che, quindi, deve ritenersi **insanabilmente nullo***. Per tale ragione, la Commissione Tributaria Regionale di Venezia ha accolto i ricorsi dei soci, condannando l'Amministrazione Finanziaria al pagamento di **8 mila euro di spese di giudizio**.

Si tratta di un tema sta interessando le Commissioni Tributarie di tutta Italia e sul quale la posizione della giurisprudenza maggioritaria è nel senso illustrato.

Come chiarito di recente dalla **Cassazione a Sezioni Unite** con la **sentenza n. 6070** del 12 marzo **2013** la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "*fictio iuris*" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella **pendenza di un giudizio** del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.

Al sistema fa eccezione la possibilità, espressamente contemplata dall'art. 10, R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare), per cui se una società è dichiarata **fallita** entro l'anno dalla sua cancellazione, tanto il procedimento per dichiarazione di fallimento quanto le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi nei confronti della società (e per essa del suo legale rappresentante). Ed anche nel corso della conseguente **procedura concorsuale** la posizione processuale del fallito è sempre impersonata dalla società e da chi legalmente la rappresentava.

Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni **rapporto giuridico** facente capo alla società estinta, si determina un **fenomeno di tipo successorio**, in virtù del quale:

a) l'obbligazione della società **non si estingue**, circostanza che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto **riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente**, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

b) i diritti e i beni non compresi nel **bilancio di liquidazione** della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo.

Il provvedimento impositivo **non può** pertanto **essere notificato al socio** di una **società inesistente**.

L'art. 2495 del codice civile precisa al riguardo che i creditori, dopo la cancellazione della società, possono far valere le proprie pretese nei confronti dei soci, **nei limiti** di ciò che questi hanno **ricevuto** in base al bilancio finale di liquidazione, e dei liquidatori, se il mancato pagamento delle imposte è dipeso da loro colpa. Pertanto, l'Agenzia delle Entrate, non può rivolgersi all'ex liquidatore ultimo legale rappresentante della società, ma deve **notificare apposito atto al socio**, con una **pretesa parametrata alle somme riscosse** in forza del bilancio finale di liquidazione.

In tale contesto, a fronte della diffusa prassi dell'Agenzia delle Entrate di notificare atti a **società** ormai **estinte**, si pone il problema di comprendere quale sia la migliore strategia difensiva: se l'atto è privo di **effetti giuridici** si potrebbe pensare di non impugnarlo, dal momento che non potrà portare alcun nocumento alla società ormai cancellata dal registro delle imprese e tanto meno ai soci, che non siano stati espressamente chiamati in causa per debiti agli stessi attribuibili. E' pur vero, però, che la **prudenza** ha indotto la gran parte dei difensori a contestare comunque l'atto impositivo, pur con la possibile declaratoria di **inammissibilità** di un ricorso proposto da chi non ha più rappresentanza né capacità

processuale. La giurisprudenza è largamente orientata in favore della parte contribuente, anche nei casi il soggetto giuridico ormai estinto abbia impugnato l'atto tramite l'ex legale rappresentante. Se l'atto, invece, riporta un'espressa richiesta in capo al socio (che ha incassato somme dal riparto finale di liquidazione) o all'ex liquidatore per fatti allo stesso imputabili, allora dovrà essere **adeguatamente motivato sul punto** ed il giudizio si incentrerà sulla verifica di tali presupposti.



## FOCUS FINANZA

---

### ***La settimana finanziaria***

di **Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.**

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

#### **Mercati azionari condizionati da Ucraina, FED e ECB**

Performance erratica per **Wall Street** che, in una settimana priva di particolari appuntamenti Macro, attendeva soprattutto lumi dall'intervento al congresso del presidente della FED e attendeva le ultime trimestrali che, di fatto, hanno chiuso la stagione degli utili dedicata al primo trimestre 2014. Molta volatilità sul comparto tecnologico, soprattutto per quanto riguarda le Internet Stocks..

S&P -0.43%, Dow -0.05%, Nasdaq -1.5%

**L' Asia** è stata influenzata soprattutto dalla pubblicazione di rilevazioni macroeconomiche in Cina e dalla reporting season nipponica, che si è sviluppata soprattutto durante la seconda parte della settimana causa chiusura di Tokyo per festività locali nella giornata di Lunedì e Martedì.

Nikkei -0.73%, HK -1.32%, Shanghai-0.65%, Sensex +1.48%, SPX+0.05%.

In **Europa** l'attenzione degli operatori era prevalentemente per la riunione della Banca Centrale Europea di Giovedì, in una settimana che ha visto crescere la tensione tra Ucraina e Russia fino ad una serie di confronti armati con vittime sia tra l'esercito ucraino sia tra i miliziani filorussi.

MSCI +0.56%, EuroStoxx50 +0.18%, FtseMib -0.25%.

La performance dei mercati obbligazionari è positiva. Spicca soprattutto la dinamica dei periferici, supportata non solo da dati macro migliori delle previsioni, ma anche da una serie di successi per le aste italiane, che ha portato il decennale al minimo storico e ha permesso allo Spread BTP Bund di portarsi a quota 145 Bp.

Il dollaro si è decisamente rinforzato nei confronti dello Yen, andando a danneggiare la dinamica borsistica degli exporters del Sol Levante dopo una chiusura per festività di Tokyo nelle prime due sessioni della settimana. La valuta nipponica si trova ora nella parte bassa del

canale delimitata dai livelli 101/104 “box formation”, all’interno della quale si è mossa sin dall’inizio del 2014. I dati europei e il conseguente impatto sulla politica della BCE rafforzano l’euro fin quasi alla soglia tecnica dell’1.4, ma le precisazioni di Draghi in chiusura di settimana riportano il biglietto verde in zona 1.388.

### **L’intervento di Janet Yellen ha rappresentato il cardine della settimana**

In **America**, la settimana particolarmente rarefatta in termini di appuntamenti macro ha portato l’attenzione degli operatori a focalizzarsi prevalentemente sull’intervento di Janet Yellen al Senato, soprattutto dopo la buona serie di dati della scorsa settimana, culminata con il Labor Report molto positivo di Venerdì e una ISM non manifatturiera migliore delle attese. Dai commenti del Presidente della Banca Centrale americana si evince che la FED continuerà supportare la crescita economica americana, in quanto “sia la creazione di posti di lavoro, sia l’inflazione, rimangono sicuramente distanti dai target”. La Yellen ha anche ribadito che la performance non soddisfacente dell’economia USA nel primo trimestre 2014 è sicuramente da imputare alle avverse condizioni atmosferiche e che, per il trimestre in corso, ci si attende un netto miglioramento, anche se sia la recente decelerazione dell’immobiliare sia le tensioni geopolitiche potrebbero senz’altro rappresentare dei notevoli fattori di rischio per la crescita economica. Non sono state fornite informazioni rilevanti inerenti al rialzo dei tassi e a eventuali variazioni del processo di Tapering.

Vi è stata, inoltre, in settimana una notevole striscia di trimestrali degne di interesse, come quella di Disney, che ha visto tutte le divisioni in netta progressione, con in particolare l’Home Video e Merchandise, dove Frozen si sta rivelando una autentica “macchina da soldi” confermando il successo fatto registrare al Box Office questo inverno. Confermano il trend anche i Disney Stores, i Theme Parks e, ovviamente la Marvel, ormai punta di diamante della casa di Burbank. Pfizer ha portato invece utili leggermente deludenti, ma gli investitori sono maggiormente interessati a capire le dinamiche della chiusura del deal per l’acquisizione di Astra-Zeneca. A metà settimana le vendite conseguenti alla scadenza del Lock-Up periodo per Twitter ha portato il titolo del leader del Microblogging a una perdita del 20%, che ha avuto come effetto il crollo generalizzato dei cosiddetti “momentum stocks”.

In **Asia** è continuata la pubblicazione di dati macroeconomici, che hanno evidenziato un rallentamento dell’economia cinese in una settimana che ha visto Giappone e HK chiuse Lunedì e Martedì per festività locali. L’indice calcolato da Markit e da HSBC, relativo alla manifattura cinese, è stato pubblicato a 48.1, livello che indica contrazione economica e che è anche inferiore alle aspettative di mercato. Il dato si accorda con il PMI non manifatturiero ufficiale, anch’esso piuttosto debole anche se il comparto servizi in Cina non ha sicuramente un peso preponderante. Nonostante le rassicurazioni del Premier Li, la crescita cinese sembra essere destinata a non raggiungere la soglia programmata del 7.5% . Sembra maggiormente possibile una espansione economica del 7.3%, la più bassa dal 1990.

Migliori delle attese, invece, i numeri relativi al Trade Balance sia sul lato Importazioni sia su quello Esportazioni.

Il rafforzamento dello Yen contro dollaro, che ha compromesso la performance di tutti gli operatori nipponici, è anche da mettere in connessione con l'ottimismo espresso da Kuroda e Abe, che ha spostato lungo l'orizzonte temporale degli operatori la possibilità di ulteriori manovre espansive a supporto dell'economia.

Settimana **europea** caratterizzata dalla chiusura di Londra nella giornata di Lunedì. I mercati hanno continuato a subire inizialmente l'influenza negativa delle news proveniente dall'Ucraina, dove si teme indubbiamente una escalation incontrollata di carattere militare, ma si sono poi concentrati sugli appuntamenti macro in arrivo. In termini macro i PMI Services e Composite aggregati sono confermati in crescita, mentre migliori delle aspettative sono risultati essere i PMI Services italiani e spagnoli, rispettivamente 51.5 vs exp. 50.5 e 56.5 vs exp 54. La reazione dei mercati è stata inizialmente positiva, ma un set up di dati come questi ha cominciato a far percepire che questo non è esattamente lo scenario che potrebbe forzare la mano alla Banca Centrale Europea in merito all'adozione di misure espansive straordinarie, con conseguente storno successivo delle borse europee e ulteriore rafforzamento dell'Euro. In effetti i commenti di Draghi, successivi alla decisione di lasciare i tassi invariati, nella giornata di Giovedì, hanno evidenziato come la BCE sia al momento restia ad imbarcarsi in una politica che si discosti in modo radicale dal percorso fin'ora seguito e che, quindi, l'attuazione di una strategia di Quantitative Easing sembra non essere particolarmente imminente, ma il Presidente ha anche sottolineato che la BCE è pronta ad agire fin dal prossimo meeting di giugno, se i dati ne certificassero la necessità.

Reporting Season in piena attività in Europa questa settimana, con le trimestrali di **UBS**, che ha riportato risultati migliori delle previsioni per il primo trimestre e ha annunciato una distribuzione straordinaria di dividendo. **Credit Suisse**, invece, potrebbe essere vicina al settlement, 1Bn USD, con la giustizia americana per l'accusa di assistenza all'evasione fiscale per numerosi clienti USA. Deludenti i risultati di Barclays

Ottima la trimestrale di **BMW**. **Lafarge**, invece, ha pubblicato utili leggermente inferiori alle attese, ma gli analisti sono più interessati all'evoluzione della fusione con Holcim. Anche i risultati di **Adidas** sono inferiori alle attese. Prosegue il braccio di ferro **General Electric/Alstom**, con il presidente francese Hollande che afferma che l'offerta di GE non è sufficiente e non dà garanzie chiare in termini occupazionali.

### **Riprende il ritmo consueto degli appuntamenti Macro.Finisce la Reporting Season**

La prossima settimana vedrà la ripresa del flusso di comunicazioni macro, dopo che, come sempre, la pubblicazione del Labor Report è stata seguita da cinque giorni decisamente scarni in termini di appuntamenti macroeconomici. Verranno pubblicate le Vendite al Dettaglio, l'Empire Manufacturing, seguiti dagli indici relativi al calcolo dell'inflazione, PPI e CPI. Giovedì, come di consueto, verranno pubblicati i Jobless Claims, ai quali seguiranno i dati di Produzione Industriale e Capacità Utilizzata. Le rilevazioni settimanali verranno chiuse venerdì da Housing Starts, Building Permits, Philadelphia FED e Michigan Confidence.

Se la Reporting Season è da considerarsi esaurita negli Stati Uniti , prosegue invece in Europa, con le trimestrali di UniCredit, Telecom Italia, ThyssenKrupp, Mediaset, Airbus, RWE, Mediolanum, Generali, Zuerich, Vivendi e ClubMed.

*Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario nè configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni espresse sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore*